

Allegato alla Delibera di ~~576~~/G.C.
N. 217 del 06/10/2008



COMUNE DI SCIACCA

REGOLAMENTO RECANTE " DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE"

- Art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 -



Disciplina dell'Affidamento di Incarichi a Soggetti Esterni all'Amministrazione

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni di provata competenza.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell' Ente.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, aventi natura di :
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi :
 - a) gli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione e quelli inerenti attività di rogito notarile in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
 - b) gli incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109 / 1994, nel testo coordinato con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, nonché relativi a prestazioni di servizi ai sensi del d. lgs. n. 163 / 2006 e s.m.i.;
 - c) le nomine dei componenti all'interno delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici esterni ed interni, per la loro connotazione specifica di esperienza professionale;
 - d) gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
 - e) gli incarichi prestatati nell'ambito di attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
 - f) gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente *;
 - g) gli incarichi ad esperti conferiti dal Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L. r. n° 7 / 1992 e s.m.i. .



- h) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizio o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- i) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione

* Legge 296/06, art. 1, commi 580-583

Art. 2

Categorie di incarichi - Definizioni

1. I " **contratti di lavoro autonomo di natura occasionale** ", si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 -2228 e degli artt. 2229 – 2238 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.

2. I contratti di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie :

- a) **Incarichi di studio**, afferenti a specifiche attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
- b) **Incarichi di ricerca**, afferenti ad attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- c) **Consulenze**, s'intendono le attività che riguardano le richieste ad esperti di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;

3. I **contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa**, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.



5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Per "esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", s'intende il soggetto al quale possono essere affidati incarichi o consulenze, studi o ricerche in ragione delle sue particolari esperienze formative, ovvero il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento e delle specifiche competenze acquisite;

7. Per "disciplinare di incarico" o "contratto di collaborazione" o "contratto di consulenza", s'intende l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

Art. 3

Presupposti per l'affidamento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità ;

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione / incarico.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



3. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente definisce il progetto od obiettivo per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati. L'atto adottato viene, quindi, trasmesso al Direttore Generale, se nominato, o al Dirigente del Settore - Ufficio Personale, affinché, in relazione alla professionalità e alle prestazioni richieste, sia accertata la possibilità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili all'interno dell'Ente ed ordinariamente assegnate ad altro Settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, il Dirigente potrà procedere ad avviare la procedura comparativa di cui all'art. 5.

4. Si considerano casi di impossibilità oggettiva :

- a) la carenza effettiva di personale ;
- b) l'assenza di risorse umane disponibili ;
- c) gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa, quali, ad esempio, rilevanti carichi di lavoro, riferiti ad una dotazione organica ridotta, che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività ;
- d) l'inesigibilità delle prestazioni.

Art. 4

Programmazione dei fabbisogni

1. Sono di regola individuati annualmente, in sede di predisposizione dei documenti di budget e di definizione degli obiettivi gestionali, all'interno del documento programmatico di gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1.

Art. 5

Procedura di affidamento

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente del Settore che intende avvalersene, che può ricorrervi entro i limiti di budget assegnati con il piano esecutivo di gestione, con le modalità di seguito indicate e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

2. L'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria** avviene mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque preventivi.



3. La richiesta dei preventivi / offerta deve contenere :

- a) L'oggetto della prestazione ;
- b) le eventuali garanzie ;
- c) la qualità e le modalità di esecuzione ;
- d) i prezzi ;
- e) le modalità di pagamento ;
- f) le modalità e i criteri di scelta del contraente ;
- g) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni previste dalla lettera di invito ;
- h) ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

4. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

** L'importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall'art. 248 del d. lgs. 163 / 2006. Per l'anno 2008 pari ad euro 206.000,00 con esclusione dell'IVA ed altri oneri contributivi.

Art. 6

Conferimento di incarichi in via diretta

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il Dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta nei seguenti casi :

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dalla lettera di invito;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già affidato, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo.



- d) particolare urgenza di natura oggettiva, quando le condizioni per la realizzazione dell'incarico da parte di soggetti esterni qualificati non rendano possibile l'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 5;
 - e) singoli incarichi che abbiano un valore unitario inferiore a euro 20.000,00 con esclusione dell' IVA ed altri oneri contribuiti.
2. nell'atto di affidamento dell'incarico il Dirigente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.

Art. 7

Limiti e divieti per l'affidamento di Incarichi

1. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale già alle dipendenze di questo Ente, fatta salva la fattispecie di lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, anche quando si tratti di personale con contratto a tempo parziale per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare di incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata.

3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il Dirigente responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche :

- Episodicità od unicità della prestazione;
- marginalità lucrativa;
- Non abitualità d'esercizio.



Art. 8

Formalizzazione dell'incarico

1. Il Dirigente formalizza, in esecuzione della determinazione di affidamento, formalizza l'incarico conferito mediante un apposito disciplinare / contratto. I disciplinari / contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi :

- a) tipologia della prestazione ;
- b) gli obblighi per l'incaricato / collaboratore ;
- c) oggetto, durata e luogo della prestazione ;
- d) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali ;
- e) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione ;
- f) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento ;
- e) il compenso ;
- f) le facoltà di recesso delle parti ;
- g) la definizione di casi di risoluzione contrattuale per inadempimento ;
- h) la clausola risarcitoria di cui al successivo art. 9 ;
- i) il foro competente in caso di controversie ;
- l) ogni altro elemento ritenuto opportuno .

Art. 9

Recesso e risoluzione del contratto

1. L'Ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentali sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. Il recesso da parte dell'Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.

2. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all'Amministrazione 30 giorni prima della scadenza tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.



3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

4. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 10

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente può, in qualsiasi momento, verificare lo stato di avanzamento dell'opera o il grado di espletamento del servizio o dell'attività affidati, misurati sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Prima di liquidare all'incaricato il saldo del compenso definito, il Dirigente procede a verificare il regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Di tale verifica viene redatto apposito verbale nel quale sono annotate eventuali carenze, difformità, imperfezioni, etc., indicandone precisamente l'entità e la valutazione economica, al fine di poter definire compiutamente gli importi residui da liquidare o eventuali somme da dover recuperare.

Art. 11

Regime di pubblicità degli incarichi affidati

1. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli estremi dei provvedimenti di affidamento, con l'indicazione dei soggetti percettori, l'oggetto dell'incarico ed il compenso.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo a collaboratori esterni, in ragione degli incarichi affidati, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto.

3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.



Art. 12

Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

1. I contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 13

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Per gli aspetti previdenziali ed assistenziali, assicurativi e fiscali si rimanda alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive impartite dagli uffici finanziari competenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

